

Alla cortese attenzione

Società Affiliate
Rappresentanti Atleti e Tecnici
a mezzo PEC % gli affiliati
e p.c.
Segretario Generale
Componenti del Collegio Dei Revisori dei Conti
Componenti del Consiglio Federale
Delegati Regionali
Responsabile Area Tecnica
Responsabile Nazionale Settore Arbitri
Società affiliate non aventi diritto
Procuratore Federale
a mezzo mail

Protocollo n. 234/2024

OGGETTO: Avviso di Convocazione Assemblea Nazionale Straordinaria 14 Dicembre 2024

Si comunica che ai sensi degli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 dello statuto Federale vigente nonché del Regolamento Organico artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34 è convocata l'Assemblea Nazionale Straordinaria per la modifica dello Statuto il giorno sabato 14/12 presso l'Hotel American Palace (Via Laurentina, 554 - 00143 Roma, Italia) alle ore 12.00 in prima convocazione ed alle ore 15.00 in seconda convocazione.

Le modifiche allo Statuto Federale si rendono necessarie alla luce delle modifiche dei Testo Principi fondamentali FSP-DSP-ABP deliberati dal CIP in data 30/10/2024.

La partecipazione sarà consentita ai sensi dell'articolo 18.6 in duplice modalità (presenza e teleconferenza) e verranno garantiti tutti i requisiti previsti dall'articolo attraverso l'utilizzo della piattaforma Google Meet. Si richiede ai partecipanti in teleconferenza di provvedere alle opportune prove tecniche su microfoni e webcam.



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

Powerchair Hockey | Powerchair Football

Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

CF 97356050159 Part.I.V.A.05009590968
Piazzale degli Archivi 41 Roma (RM) 00144



L'Assemblea è convocata per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- A) Apertura dell'Assemblea da parte del Presidente Federale;
- B) Nomina dell'Ufficio di Presidenza (Presidente e Segretario);
- C) Verifica della regolarità delle modalità di convocazione, degli aventi diritto al voto e del quorum deliberativo;
- D) Presentazione delle Modifiche Statutarie;
- E) votazione;
- F) conclusione dei lavori da parte del Presidente dell'Assemblea.

Quorum costitutivo

Il quorum costitutivo (Statuto FIPPS Art. 22.3, R.O. Art.29) richiesto è la metà più uno degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione mentre il quorum deliberativo (Statuto FIPPS Art. 22.4, R.O. Art.30) richiesto è la metà più uno dei presenti aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione.

Commissione Verifica Poteri

I lavori della Commissione Verifica Poteri si svolgeranno il giorno 14/12/2024 dalle ore 11.30 fino al termine dei lavori assembleari.

Notaio

Rosa Accarino

Proposte di Modifica dello Statuto FIPPS

1.1 E' costituita la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport (acronimo: FIPPS), ai sensi delle norme del libro primo del codice civile e delle rispettive disposizioni di attuazione, tenuto conto della valenza pubblicitaria di specifici aspetti dell'attività ai sensi degli artt. 13 e 14 D. Lgs. 43/2017 **e successive modifiche ed integrazioni.**

1.2 La FIPPS è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ed è allo stesso federata, quale organo rappresentativo della comunità sportiva paralimpica nazionale,



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

Powerchair Hockey | Powerchair Football

Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

CF 97356050159 Part.I.V.A.05009590968

Piazzale degli Archivi 41 Roma (RM) 00144



Il Presidente Federale

14/11/2024, Roma

gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione della sua attività istituzionale, sotto la vigilanza del CIP, ed espleta le sue attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dello stesso, ~~dell'I.W.A.S.F. (International Wheelchair & Amputee Sports Federation), dell'I.P.C.H. (IWAS Power Chair Hockey) e della F.I.P.F.A. (Federation Internationale de Powerchair Football Association).~~ dell'ente internazionale per il Powerchair Hockey IPCH (International Powerchair Hockey) sotto l'egida di Word Abilitysport, e dell'ente internazionale per il Powerchair Football FIPFA (Federation Internationale de Powerchair Football Association) e dell'ente europeo EPFA (European Powerchair Football Association).

1.3 La FIPPS persegue, senza scopi di lucro, nel rispetto del principio di democrazia interna e pari opportunità, finalità sportive di livello promozionale, amatoriale e/o agonistico nelle forme, alle condizioni e con modalità stabilite dal presente Statuto, dai suoi Regolamenti e deliberazioni, in conformità ai principi informativi ed allo Statuto del CIP, nonché dalle Leggi vigenti in materia.

La FIPPS attua la prevenzione per la salute degli atleti nelle attività sportive e reprime l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti, riconoscendo ed accettando incondizionatamente le normative antidoping (~~NADO ITALIA~~) e quelle degli Organismi Internazionali competenti, garantendone la completa ed integrale attuazione.

La FIPPS, in ipotesi di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione o Disciplina Sportiva Paralimpica, dovrà prevedere modalità organizzative che tutelino la specificità della disciplina sportiva praticata, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza degli affiliati e dei tesserati.

5.2 Possono essere affiliati alla FIPPS le Società e le Associazioni Sportive che praticano le attività di cui all'art. 2 del presente Statuto e che rispondano ai seguenti requisiti:

- non perseguano fini di lucro;
- siano rette da Norme statutarie basate sui principi di democrazia interna e pari opportunità;
- abbiano lo Statuto Sociale ~~conformato ai requisiti stabiliti dall'art. 90, artt. 5, 17, 18 e 18/bis della Legge n.289 del 27/12/2002, come modificati dalla legge 128/2004, e che prevedano, altresì, l'obbligo di conformarsi~~ conforme alle norme ed alle direttive del CIP, nonché alle norme ed ai regolamenti della FIPPS;
- abbiano la disponibilità di uno spazio idoneo atto a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva.

15.3 La normativa sul vincolo del tesseramento, ~~(che non potrà comunque essere superiore a quattro anni, salvo assenso dell'atleta tesserato),~~ le modalità di prestito e trasferimento di un atleta da un Affiliato ad un altro, sono disciplinate dal Regolamento Organico **fermo restando quanto regolamentato secondo normativa vigente.**



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

Powerchair Hockey | Powerchair Football

Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

CF 97356050159 Part.I.V.A.05009590968

Piazzale degli Archivi 41 Roma (RM) 00144



15.4 Oltre ai casi di scadenza normale del vincolo, il tesseramento cessa:

- a) per il verificarsi di uno dei casi indicati nell'articolo 9;
- b) per la cessazione dalla carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzioni deliberate dai competenti Organi di Giustizia.

Il soggetto radiato può praticare attività sportiva, e quindi essere tesserato, presso enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia degli Organismi Sportivi Paralimpici, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione. ~~Ferma la sua ineleggibilità~~ È ineleggibile a qualsiasi carica ~~ed il divieto di~~ e non può rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo paralimpico;

~~Il~~ provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale, provvedimento di riabilitazione, deve essere comunicato ~~al~~ alla Segreteria Generale del CIP che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le entità sportive, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità del soggetto radiato in altri enti sportivi.

I requisiti e le procedure di tesseramento non possono subire modifiche nell'ultimo anno del quadriennio paralimpico salvo eventuali adeguamenti che si rendessero necessari in virtù di norme e successive modifiche ed integrazioni di legge o deliberazioni della Giunta Nazionale del CIP.

17.8 I componenti degli Organi Federali sono rieleggibili e rinominabili, salvo i limiti stabiliti dal d.lgs. 43/2017 e s.m.i. e dai Principi Fondamentali e di Giustizia del CIP, e devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 51 ~~42~~ del presente Statuto.

18.2 Hanno diritto di voto i Rappresentanti dei gruppi sportivi delle forze armate, delle forze di polizia civili o militari e del corpo dei vigili del fuoco firmatari di apposite convenzioni con il CIP, degli Affiliati che risultano iscritte nell'apposita sezione del Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 ~~iscritti nel registro di cui all'art. 5 comma 4 lett. u) dello Statuto del CIP~~, che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi al momento della ~~celebrazione~~ convocazione dell'Assemblea, ed a condizione che nel suddetto periodo, o comunque in ogni anno di affiliazione per le società e le associazioni affiliate da più di 12 mesi, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività regionale e/o nazionale: intendendosi per tale la partecipazione a Campionati o altre manifestazioni iscritte nei Calendari Ufficiali della Federazione nella Stagione Sportiva compresa nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di indizione delle Assemblee, senza avervi rinunciato prima del termine o esserne stati esclusi o attività di formazione, didattica, preparazione e



assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione.

Art. 20 Validità dell'Assemblea e Modalità di Deliberazione

Le assemblee Generali, ordinarie e straordinarie, ad eccezione di quelle indette per lo scioglimento della FIPPS o per l'approvazione delle modifiche dello Statuto Federale, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto a voto, ed in seconda convocazione, da tenersi decorse almeno due ore dalla prima, sono validamente costituite qualunque sia il numero dei partecipanti aventi diritto a voto, anche per delega.

Per le sole Assemblee Generali elettive, ordinarie e straordinarie, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il **35-30%** degli aventi diritto a voto, anche per delega **fatto salvo quanto previsto dall'art. 24.8 del presente statuto.**

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, salvo nel caso di proposta di scioglimento della FIPPS, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dai presenti accreditati.

Le votazioni si svolgono, se non diversamente stabilito dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale o per alzata di mano e controprova **o attraverso sistemi di voto in forma elettronica a distanza secondo modalità e regole stabilite dalla Giunta Nazionale CIP. Restano valide le modalità di delega previste all'art. 19.4 del presente statuto.**

Tutte le elezioni devono avvenire con votazione separata e successiva mediante scheda segreta **(anche in forma elettronica a distanza secondo modalità e regole stabilite dalla Giunta Nazionale CIP. Restano valide le modalità di delega previste all'art. 19.4 del presente statuto.)**, e le preferenze da esprimere, se possibile, devono essere inferiori di una unità rispetto al numero dei componenti da eleggere per le singole categorie.

Nell'Assemblea Generale elettiva il Presidente è indicato **dalla Federazione dal CIP**, d'intesa **con il CIP con la Federazione**, e proposto all'Assemblea, ed i componenti dell'ufficio di Presidenza sono nominati dalla Federazione, nei termini e secondo le modalità di cui al regolamento organico.

Nell'Assemblea Generale elettiva il voto è esercitato in forma elettronica, secondo modalità, previste dal regolamento Organico, che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.

Art. 21 Verifica Poteri

La verifica poteri, ovvero il diritto di partecipazione all'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, nonché della regolarità delle deleghe, è svolta da un'apposita commissione il cui Presidente è nominato **dalla Federazione dal CIP**, d'intesa **con il CIP con la Federazione** ed i componenti sono nominati dal Consiglio Federale, nei termini e secondo le modalità di cui al Regolamento Organico, scegliendo tra i componenti degli Organi di Giustizia o, in caso di indisponibilità di questi ultimi, tra persone di particolare competenza.



Nelle Assemblee Generali elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.

22.3 Nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale Straordinaria devono essere riportate integralmente le proposte di modifica. Il quorum costitutivo richiesto, ~~sia in prima che in seconda convocazione~~; è la metà più uno degli aventi diritto a voto **mentre in seconda convocazione è pari al 20% degli aventi diritto al voto.**

24.8 Il Presidente della FIPPS è eletto, **fatto salvo quanto espressamente previsto dalle leggi in materia** ~~in ogni caso~~, con la maggioranza assoluta dei voti **validamente espressi esprimibili dai presenti accreditati comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.** Tale maggioranza è richiesta anche in caso di ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti. **Il presidente della FIPPS resta in carica 4 anni coincidenti con il quadriennio Paralimpico estivo ed è rieleggibile. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto a condizione che consegua, alla prima votazione, un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi ed, in caso di mancata elezione non è candidabile alle votazioni successive per lo stesso mandato. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.**

In caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio con gli altri candidati e si indice una nuova assemblea elettiva. Il Presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

~~Dura in carica per tutto il quadriennio Paralimpico estivo e non può svolgere più di tre mandati, così come non possono svolgere più di tre mandati i membri degli Organi Direttivi nazionali e territoriali, come previsto dall'art. 24 comma 4 dello Statuto del CIP.~~

~~24.9. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 7, della legge 8/2018, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga alla prima votazione una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi dai presenti accreditati.~~

~~24.10. Ricorrendo l'ipotesi di cui al comma precedente, ed in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione alla quale il Presidente uscente può concorrere solo se alla prima votazione abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre la maggioranza di cui al comma 8 anche la maggioranza di cui al comma 9.~~



~~Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati abbia conseguito il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva, ed il Presidente uscente non è più candidabile.~~

~~24.11. Il termine di 4 anni di durata del mandato del Presidente Federale non viene prolungato in caso di mancato svolgimento dei giochi Paralimpici estivi.~~

~~24.12. Il Presidente uscente è tenuto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'Assemblea Elettiva, ad effettuare la consegna degli Atti posti in essere, nell'esercizio del proprio mandato, al Presidente neoeletto.~~

27.3 In particolare:

a) realizza i fini di cui all'art. 4 nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto;

b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;

c) approva, entro il 15 novembre di ciascun anno, il Bilancio Preventivo riferito all'Esercizio successivo, da rimettere al CIP per la debita approvazione entro il termine all'uopo previsto. Delibera, entro il 15 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'Esercizio, il Bilancio Consuntivo da sottoporre alla Giunta Nazionale del CIP, nel termine all'uopo previsto, per la debita approvazione. A detti documenti verrà data la massima pubblicità attraverso la loro pubblicazione all'interno del sito internet Federale entro 15 giorni dall'approvazione del CIP, in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio;

d) adotta i contenuti delle Norme Sportive Antidoping (NADO ITALIA) e il Regolamento di Giustizia Federale da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP;

Art. 28 Decadenza del Consiglio Federale

28.1 Il Consiglio Federale decade per:

a) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, quando non sia possibile procedere all'integrazione del Consiglio come specificato all'art. 29: in tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni per l'elezione dei Consiglieri mancanti;

b) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 (sette) giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali: il Presidente decaduto, **il quale resterà in prorogatio**, ~~curerà l'ordinaria amministrazione~~ fino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei termini previsti sub a);

c) dimissioni del Presidente;

d) impedimento definitivo del Presidente, in tal caso il Vice Presidente resta "in prorogatio" per svolgere gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione;



Il Presidente Federale

e) mancata approvazione del Rendiconto Consuntivo da parte del CIP o in caso di parere negativo al detto atto da parte del Collegio dei revisori dei Conti.

~~32.3 SOPPRESSO~~

~~32.4 SOPPRESSO~~

~~32.5 Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione.~~

32.6 **4** I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o al Registro dei Revisori Legali e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

32.7 **5** Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

32.8 **6** Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

51.2 Coloro che intendano presentare la propria candidatura a Presidente Federale o a Consigliere Federale devono essere in possesso dei requisiti prescritti all'art. 51.1. Devono inoltre essere tesserati da almeno 24 (ventiquattro) mesi con la FIPPS.

~~Art. 58 Disposizioni Transitorie e finali~~

~~58.1 I Presidenti ed i membri degli Organi Direttivi Nazionali e Territoriali della Federazione in carica e che alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n. 8 hanno raggiunto il limite di cui all'art. 24 comma 8 del presente Statuto possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il Presidente uscente, per essere confermato, deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi dai presenti accreditati. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se alla prima abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 24 comma 8, la maggioranza di cui al presente comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva, ed il Presidente uscente non è più candidabile.~~

~~58.2 Per quanto non contemplato nel medesimo statuto, si rinvia alle norme e principi del CIP, ai contenuti dell'art. 90 legge 289/02 ed alle norme del Codice Civile~~



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

Powerchair Hockey | Powerchair Football

Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

CF 97356050159 Part.I.V.A.05009590968

Piazzale degli Archivi 41 Roma (RM) 00144



Comunicazioni

Partecipazione e diritto al voto

La partecipazione e il diritto di voto vengono esercitati in base agli artt. 18, 19 nonché all'art 22 dello statuto. Si allega alla presente, e diviene parte integrante della convocazione, la tabella voti come risultante dalle comunicazioni ricevute dagli affiliati e i successivi controlli di legittimità secondo quanto indicato dall'art. 18.3 dello statuto e 28.3 del regolamento organico.

Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione dinanzi al Tribunale Federale da parte di coloro che siano stati esclusi dal voto e da parte della Procura Federale, a pena di inammissibilità entro 7 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito internet federale. L'impugnazione deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (fipps@pec.it) o attraverso lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Federazione.

È ammessa la delega del voto da parte dei rappresentanti degli affiliati (esclusi dunque i rappresentanti degli atleti e dei tecnici) secondo le seguenti modalità (art 19.4):

Delega interna: rilasciata dai rappresentanti degli affiliati impossibilitati a rispondere alla convocazione assembleare ad un componente del direttivo dello stesso affiliato.

Delega esterna: rilasciata dai rappresentanti degli affiliati impossibilitati a rispondere alla convocazione assembleare ad un rappresentante di altro affiliato con diritto a voto anche se non avente sede nella stessa Regione o, in caso di impedimento del rappresentante medesimo, ad un membro del consiglio direttivo che lo sostituisce.

Ciascun rappresentante di affiliato può ricevere una sola delega esterna.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante, oppure su carta semplice con il timbro dell'associazione o società sportiva, ed a pena di inammissibilità deve contenere: a) le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; b) la denominazione dell'affiliato delegato, nonché le generalità del legale rappresentante dello stesso e dell'eventuale suo delegato in Assemblea.

Partecipazione in presenza

Le persone che vorranno partecipare in presenza, dovranno provvedere in maniera autonoma alla propria sistemazione, nonché alla relativa logistica di viaggio e di eventuali transfer.



Il Presidente Federale

14/11/2024, Roma


Qualora partecipaste in presenza, vi chiediamo di avvisarci entro e non oltre Venerdì 29 novembre 2024, di modo da predisporre eventualmente il servizio accoglienza all'interno della sala.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente avviso di convocazione si rinvia allo Statuto del Comitato Italiano Paralimpico, allo Statuto FIPPS e al Regolamento Organico della FIPPS.

Cordiali saluti,

Andrea Piccillo

Presidente Nazionale



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

CF 97356050159 Part.I.V.A.05009590968
Piazzale degli Archivi 41 Roma (RM) 00144

Powerchair Hockey | Powerchair Football

